

- che in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito richiesta, debitamente compilata;
- che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____,___= (_____/___)
- che il costo della manodopera è pari ad € _____,___= (_____/___), conforme alle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e congruo rispetto all'entità dei servizi oggetto di gara;
- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara.

Data _____

Firma _____



VALORE DELL'OFFERTA

Descrizione	Unità di misura	Quantità (24 mesi)	Prezzo unitario in cifre € iva esclusa	Valore complessivo dell'offerta in cifre in cifre € iva esclusa	Valore complessivo dell'offerta in lettere € iva esclusa
Fornitura in full service a chiamata di n. 1 litotritore extracorporeo	1 chiamata/mese	24			
Totale € iva esclusa					

In caso di aggiudicazione il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta/ATI, prima della stipula del contratto, si impegna, se richiesto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, ad integrare le analisi dimostrative contenenti i costi della mano d'opera e dei materiali, le spese generali e l'utile dell'impresa, in base ai quali è pervenuto alla formulazione della presente offerta

a presente offerta si intende onnicomprensiva di forniture, montaggi, trasporti, noli, lavori edili e impiantistici, eventuali integrazioni di opere, necessarie comunque a dare le forniture e le opere perfettamente complete, funzionanti e rispondenti a tutte le prescrizioni di capitolato ed alle caratteristiche del progetto offerta che forma parte integrante e sostanziale della presente offerta economica, ed alle normative in vigore comunque alla data della certificazione di collaudo

Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario della presente offerta economica : doc. N. Rilasciato il Si allega elenco specifico delle apparecchiature offerte, con l'indicazione dei singoli prezzi netti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso per la perfetta funzionalità

Data _____

Firma _____





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE A
CHIAMATA DI N. 1 SISTEMA PER LITOTRISSIA EXTRACORPORA
OCCORRENTE ALLA UOC UROLOGIA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA I**

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

ART. 1 OGGETTO.....	4
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA	4
ART. 3 AGGIUDICAZIONE	5
ART. 4 SERVIZI RICHIESTI.....	5
ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE.....	5
ART. 6 INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE.....	7
ART. 7 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	8
ART. 8 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA	8
ART. 9 VARIAZIONE DELLA FORNITURA.....	9
ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA	10
ART. 11 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA	10
ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE	11
ART. 13 PAGAMENTI.....	11
ART. 14 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO	12
ART. 15 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	13
ART. 16 SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA FORNITURA	13
ART. 17 COLLAUDO	14
ART. 18 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO.....	14
ART. 19 DECISIONI DI COLLAUDO	14
ART. 20 FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO	15
ART. 21 FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI.....	15
ART. 22 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA.....	15
ART. 23 PENALI	16
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 25 CONTROVERSIE - FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE	17
ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA E PROVVISORIA.....	17
ART. 27 ALTRE NORME APPLICABILI.....	18
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO	19
ART. 30 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE	19
ART. 31 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	19



ART. 1 OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., della fornitura in *full service* a chiamata di n. 1 sistema per litotrissia extracorporea avente caratteristiche indicate nell'**Allegato 3.A**, che è parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara, e nel successivo Art. 2, occorrente alle esigenze della ASL Roma I, nel seguito del presente Capitolato indicata semplicemente come Committente, comprensiva del servizio di manutenzione e di assistenza tecnica "*full risk*" dell'apparecchiatura stessa per la durata del contratto a decorrenza dalla data di certificazione del collaudo tecnico – amministrativo, che verrà effettuato dal Servizio di Ingegneria Clinica entro e non oltre 60 gg dalla data di ultimazione totale delle forniture e dei relativi montaggi.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati, nonché dotati di una quantità di materiali di consumo adeguata a consentirne la messa in funzione ed il collaudo funzionale.

L'apparecchiatura deve essere necessariamente conforme alle caratteristiche tecniche indicate nell'**Allegato 3.A** al Disciplinare di Gara.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo o comunque indicati dal Committente; l'indicazione può avvenire anche in corso di fornitura, senza che l'aggiudicatario possa per questo pretendere ulteriori compensi e/o indennizzi.


ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'importo massimo a base di gara della fornitura in *full service* a chiamata (compresi i relativi lavori di installazione, gli oneri di allacciamento e accessori, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione, nulla escluso), ammonta complessivamente a € **54.000,00** (cinquantaquattromila/00 Euro) **IVA esclusa**, pari ad € **65.880,00 IVA inclusa**, così come specificato nell'**Allegato 3.C** al Disciplinare di Gara e come indicato in seguito nel presente articolo.

Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi durante i quali l'Aggiudicatario dovrà fornire il servizio con frequenza pari almeno a n. 1 volta al mese e durata stabilita dal personale utilizzatore. La definizione delle date relative alle sedute avverrà direttamente con il personale utilizzatore per mezzo di un calendario che dovrà essere condiviso anche con la U.O.C. Ingegneria Clinica.

In particolare, si specifica che la fornitura delle apparecchiature deve essere in tal modo articolata:

- Acquisizione del servizio in full service a chiamata del sistema di litotrissia comprensivo di:



- Noleggio delle apparecchiature oggetto della fornitura, incluso tutto il materiale consumabile necessario al corretto utilizzo durante le sedute;
 - Assistenza tecnica *full risk* comprensiva della manutenzione programmata oltre che correttiva;
 - Formazione continua del personale tecnico e dei sanitari;
- Presenza di un key-operator durante le sedute (almeno n. 1 seduta al mese della durata stabilita dal personale utilizzatore).

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si precisa che le attività oggetto dell'appalto non danno origini a rischi interferenti e non sussiste pertanto l'obbligo di redazione del DUVRI. Dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (zero/00).

Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà del Committente richiedere all'Aggiudicatario, che ha l'obbligo di accettare alle condizioni economiche e funzionali tutte del contratto, un aumento o una diminuzione contrattuale sino alla concorrenza del 20%.

ART. 3 AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quindi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale sarà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati il punteggio complessivo di punti 100, dei quali 35 risultano relativi agli elementi quantitativi e 65 ai qualitativi, come specificato nel Disciplinare di Gara.

ART. 4 SERVIZI RICHIESTI

Per quanto non in contrasto con le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto, l'esecuzione della fornitura oggetto del presente atto è soggetta, nell'ordine, anche all'osservanza delle statuizioni di seguito indicate:

- a) Prescrizioni e specifiche tecniche allegate al Disciplinare di Gara (**allegato 3.A**), tali specifiche tecniche o sono possedute puntualmente, oppure è possibile presentare un prodotto di caratteristiche funzionali equivalenti comprensivo di una relazione tecnica che, evidenziando le differenze, confermi l'equivalenza funzionale.
- b) Dovranno essere rispettate le norme, leggi e regolamenti vigenti, o che dovessero essere emanati nel corso dell'esecuzione del contratto.
- c) Tutte le disposizioni che il Committente avrà ricevuto o potrebbe ricevere durante l'esecuzione del contratto dalle autorità sanitarie centrali e/o periferiche, nonché tutte le disposizioni che il Committente avrà ricevuto dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e dal Ministero della Sanità per la buona esecuzione della fornitura.

ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

La quantità, le tipologie e la descrizione dei beni oggetto del presente appalto, nonché le caratteristiche che essi devono rispettare, risultano dall'Art. 2 e dall'**Allegato 3.A**.

Le forniture devono intendersi di tipo "full risk", quindi l'Aggiudicatario deve provvedere alla relativa installazione presso i luoghi di utilizzo indicati dal Committente in modo da assicurarne il perfetto funzionamento oltre che la perfetta rispondenza a tutte le normative in vigore al momento della gara ed eventualmente entrate in vigore nel corso del montaggio. Pertanto l'offerta economica deve intendersi comprensiva di forniture, lavori e di tutti gli oneri necessari, nessuno escluso a garantire la perfetta funzionalità. Successivamente, per tutta la durata del contratto, l'Aggiudicatario dovrà fornire l'insieme dei servizi elencati negli Artt. 2 e 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Prestazioni ed obblighi complementari alle forniture

Nell'importo offerto, di cui alla busta n. 3, si intendono esplicitamente compresi tutti gli obblighi e le condizioni della fornitura, comprese le seguenti prestazioni:

- La realizzazione delle eventuali opere edili, impiantistiche, verifiche di sicurezza e quant'altro occorrente al corretto e sicuro utilizzo dei beni ed allo svolgimento dell'attività diagnostica in maniera funzionale;
- La rimozione, bonifica e quant'altro necessario per l'eventuale esecuzione delle opere murarie ed impiantistiche, elettriche, idrauliche e di condizionamento dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte e secondo le normative tecniche vigenti;
- L'imballo, il trasporto, il facchinaggio, l'installazione franco reparti e le prove di funzionalità nei singoli ambienti;
- Formazione all'utilizzo delle apparecchiature - da effettuarsi sia prima dell'avvio delle apparecchiature medesime che durante il primo anno di utilizzo - e formazione alla manutenzione di primo livello; tale prestazione comprende anche la formazione di almeno un operatore, indicato dal committente, al livello di formatore cioè tale da poter formare eventuali ulteriori operatori che dovessero fare uso dell'apparecchiatura. Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria nei tempi di intervento specificati in offerta per qualunque tipologia di apparecchiatura e causa di guasto, anche eventualmente con la fornitura di un apparecchio sostitutivo (per le apparecchiature mobili);
- Fornitura in duplice copia dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana, sia su supporto cartaceo che informatico in caso di aggiudicazione
- Fornitura in duplice copia dei manuali tecnici comprensivi degli schemi elettrici e/o meccanici, sia su supporto cartaceo che informatico in caso di aggiudicazione;

- Fornitura, per ciascuna apparecchiatura, dei risultati delle verifiche di sicurezza in base alla normativa CEI 62/5 (esame a vista e prove strumentali) effettuate c/o produttore o alla consegna in caso di aggiudicazione;
- Garanzia di 24 mesi (o di quanto dichiarato in offerta migliorativa) su tutti i componenti delle apparecchiature. La garanzia inizierà a decorrere dalla data del certificato di collaudo;
- Tutti gli oneri relativi al completo rispetto al D.L. 81/08 e s.m.i.;
- Tutti gli oneri relativi alle misure ai controlli e alle verifiche dei collaudi sia con attrezzature adeguate, sia con personale qualificato.

ART. 6 INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Incluso nell'appalto è anche il servizio di manutenzione in *full risk* delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo relativo alla durata del contratto di service, a decorrere dalla data di emissione del certificato del collaudo.

L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "*full risk*", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature.

La manutenzione oggetto dell'appalto è di due tipi:

6.1. Manutenzione correttiva

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore.

Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza.

In caso di apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma, l'intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata.

6.2. Manutenzione programmata

Per tutta la durata del periodo di contratto, deve essere garantita anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà essere specificata nella scheda tecnica fornita per ogni apparecchiatura nell'offerta.

Resta inteso che la data di effettuazione degli interventi dovrà essere concordata con il Committente.

Il tempo totale di fermo dell'apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i dieci giorni solari per ciascun anno. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli appena indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta verrà applicata una penale pari al 2% del valore dell'apparecchiatura;

Per il servizio di assistenza durante il contratto dovranno essere specificate le condizioni previste dalla garanzia e presentato uno schema di contratto di manutenzione quadriennale "full risk" che specifichi oltre le usuali condizioni contrattuali:

1. tempi di intervento;
2. descrizione della logistica della rete di assistenza;
3. lista delle eventuali parti escluse con valorizzazione;
4. lista comprensiva delle valorizzazioni delle eventuali materiali di consumo di produzione esclusiva necessari al funzionamento dell'apparecchiatura;
5. up time/ annuo su 365 giorni.

E' facoltà del Committente stipulare o meno il contratto di manutenzione quadriennale proposto.

ART. 7 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per la provvista dei materiali in genere e per la loro scelta ed accettazione saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme in vigore.

Le attrezzature e/o componenti saranno consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

ART. 8 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA

Tutte le apparecchiature ed i materiali costituenti la fornitura devono essere conformi alla legislazione nazionale vigente. In particolare si richiede:

- gli apparecchi offerti dovranno possedere marcatura CE secondo le Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE dispositivi medici ed essere costruiti secondo norme CENELEC e CEN generali (CEI EN 60601-1 ovvero CEI 62-5), collaterali, particolari e funzionali applicabili.
- la conformità alle norme tecniche richieste esplicitamente nel seguito ha l'esclusiva finalità di permettere di effettuare le attività di collaudo (prova di accettazione, verifiche di funzionalità e sicurezza, ecc.) in conformità alle procedure e modalità interne all'Azienda;
- ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, la Ditta partecipante deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate;

In particolare:

- o tutte le apparecchiature elettromedicali dovrebbero essere conformi alla norma CEI 62.5 (1998) – EN 60601.1 e successive varianti, oppure alla nuova edizione della norma EN 60601.1: le Ditte offerenti dovranno indicare a quale versione della EN 60601.1 è stato fatto

riferimento. Le singole apparecchiature dovrebbero inoltre essere conformi alle relative norme di prodotto applicabili;

- o tutti i sistemi di apparecchiature elettromedicali devono essere conformi alla norma CEI EN 60601-1-1 o alla norma EN 60601.1 (ed. 2007);
 - o il materiale di consumo dovrà rispondere ai requisiti della F.U. in vigore e a tutte le norme di legge vigenti in materia;
- il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro di fabbricanti, fornitori e installatori, così prescritti da art. 23 D.Lgs 81/2008.

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

ART. 9 VARIAZIONE DELLA FORNITURA

Costituisce insindacabile facoltà per il Committente introdurre durante l'esecuzione del contratto quelle varianti (nell'ambito di quanto disposto dagli Artt. 2, 3 e 4 del presente Capitolato che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della prestazione oggetto del contratto, senza che l'Aggiudicatario possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, che non siano stabiliti dalla vigente normativa, dal presente Capitolato e dal Disciplinare di Gara.

Da parte sua l'Aggiudicatario non potrà apportare variazioni o aggiunte, sospensioni, proroghe senza la preventiva approvazione degli organi di controllo proposti dal Committente.

ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il Committente procederà alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura con raccomandata A.R..

Il Committente provvederà alla stipula del contratto entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato per fatto dell'Aggiudicatario, il Committente tratterà l'importo previsto dall'ultimo comma del successivo Art. 23 versato dall'aggiudicatario a titolo di cauzione provvisoria. Nel caso in cui il medesimo termine non venga rispettato per fatto del Committente, l'aggiudicatario potrà diffidare per iscritto l'amministrazione alla stipula del contratto, fissando un termine per tale adempimento non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della diffida stessa.

Decorso tale termine, l'aggiudicatario potrà liberarsi dagli obblighi derivanti dall'aggiudicazione mediante comunicazione scritta.

Ove la stipula del contratto avvenga oltre il termine fissato dall'aggiudicatario, questi avrà diritto solo ed esclusivamente ad un aggiornamento dei corrispettivi determinato dalla differenza tra gli indici ISTAT relativi l'uno al momento della effettiva stipula del contratto, l'altro al giorno in cui scadeva il termine fissato dall'aggiudicatario nell'atto di diffida di cui al precedente comma.

Il Committente si riserva di disporre l'inizio della fornitura entro sei mesi dalla stipula del contratto, e di avvalersi della facoltà di disporre la consegna frazionata della fornitura medesima, senza che per questo l'aggiudicatario possa avanzare, a qualsiasi titolo, pretese ulteriori.

ART. 11 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario dovrà effettuare la consegna della fornitura entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ordine o nel più breve termine specificato in offerta e comunque secondo il programma concordato con il Committente.

Ultimati i lavori ed i montaggi delle attrezzature, la ditta dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento l'avvenuto completamento; da tale data l'amministrazione appaltante procederà a tutte le prove che riterrà necessarie per la redazione del certificato di collaudo, entro comunque i termini indicati dal DPR 554/99.

Successivamente alla data di consegna dei beni dall'Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature che dovranno concludersi entro 30 (trenta) giorni.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.

Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 23.

Con la consegna dei beni l'Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti, ivi compresa quella rispondente alle prescrizioni dell'art.6 CEI 62-5, artt.2.3. e 2.4 CEI 62-25 e quant'altro previsto dalla legge 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.

ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Pertanto la ditta Aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza della clausola sociale di cui all'art 7, comma 1, lettera e) e comma 4 della L. R. Lazio n. 16 del

2007 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione dei lavori non regolari" nonché quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 PAGAMENTI

Le forniture sono finanziate con fondi derivanti dai finanziamenti della Regione Lazio assegnati alla ASL Roma I.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le penalità in cui l'Aggiudicatario fosse eventualmente incorso, sarà disposto solo dopo il certificato di collaudo tecnico ed amministrativo redatto secondo quanto disposto dal DPR 554/99 e previa presentazione di fatture in regola con le vigenti disposizioni fiscali, accompagnate dalla documentazione prevista al precedente Art. 11 documenti di consegna di cui al medesimo articolo, e verbali di collaudo di cui all'Art. 17.

In tale certificazione dovrà essere comunicato all'ufficio competente, da parte della D.L., che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto può darsi corso al pagamento dei relativi importi, ovvero della circostanza che l'Aggiudicatario è incorso in inadempimenti e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione della penale contrattuale.

Il fornitore non dovrà inserire le fatture relative all'acquisto del bene in oggetto all'interno dell'Accordo Pagamenti.

I termini di pagamento sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. I pagamenti all'Aggiudicatario non saranno comunque corrisposti prima del corrispondente accredito al Committente, da parte dell'Amministrazione Regionale, delle somme relative al finanziamento pertinente. In caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora a favore della Ditta Fornitrice saranno corrisposti nella misura pari al saggio d'interesse legale vigente protempore ex art. 1284 del C.C..

La presentazione delle fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, dovrà avvenire esclusivamente a seguito della formalizzazione dell'esito positivo del collaudo.

ART. 14 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

E' a carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta o tassa, esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente alla fornitura oggetto della gara, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente.

Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere, spesa o rischio relativi al trasporto, imballo, al facchinaggio, installazione delle apparecchiature, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche e del servizio di manutenzione full risk.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l'Azienda Ospedaliera intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

ART.15 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. L'Aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

L'Aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART.16 SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA FORNITURA

Previa autorizzazione scritta da parte del Committente, è consentito alla Ditta affidare in subappalto l'esecuzione di parte della fornitura oggetto del contratto, purché l'impresa abbia indicato nell'offerta le parti che intende eventualmente subappaltare a terzi.

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra Committente e Ditta aggiudicataria, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

E' vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cessione fa sorgere nel Committente il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Ai sensi dell'art. 1260 2° comma del Codice Civile non è consentita la cessione del credito derivante dal contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.

ART. 17 COLLAUDO

Il collaudo avverrà contestualmente alla consegna del bene presso il luogo indicato dal personale medico utilizzatore e preliminarmente ad ogni seduta di litotrissia. Le operazioni di collaudo saranno eseguite da personale tecnico esperto dell'Aggiudicatario e in presenza del personale tecnico di fiducia indicato dal Committente.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'Aggiudicatario che dovrà fornire gratuitamente tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle relative operazioni e di ogni prova funzionale al collaudo stesso.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi Artt. 18, 19, 20.

Ad esito positivo delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale e verrà disposto il pagamento nei modi e nei termini di cui al precedente Art. 13.

ART. 18 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati.

L'Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l'incompletezza della fornitura.

I costi dei prodotti che si deteriorano per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'Aggiudicatario, al quale tali prodotti vanno restituiti nello stato in cui si trovano dopo le relative operazioni.

ART. 19 DECISIONI DI COLLAUDO

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili.

E' obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo. L'assenza di rappresentanti dell'Aggiudicatario è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'Impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

ART. 20 FORNITURE RIFIutate AL COLLAUDO

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nell'**Allegato 3.A** o nell'offerta.

In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche.

ART. 21 FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell'**Allegato 3.A** o nell'offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 22 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione, ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'Aggiudicatario nella sua documentazione.

L'Aggiudicatario è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

ART. 23 PENALI

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando:

1. Si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
2. Non sono rispettati i termini fissati dall'Amministrazione o i tempi indicati nell'offerta di gara consegna delle forniture;
3. Non sono rispettati i termini fissati dall'Amministrazione per Verifica di corretta installazione e perfetta funzionalità;
4. Non ottemperi, od ottemperi con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione dell'installazione;
5. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non adempia, o adempia con ritardo, all'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi di cui al precedente art. 22;

L'ammontare delle penali – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno - è il seguente:

1. Nel caso previsto dal n. 1 del precedente comma: penale fino al 10% calcolato sull'ammontare netto del singolo lotto ed in proporzione alla gravità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento. Resta salvo, comunque, nei casi più gravi il diritto del Committente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24;
2. nel caso previsto dal n. 2 del precedente comma: in caso di ritardo della consegna delle forniture penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto posto a base di gara per il bene;
3. nel caso previsto dal n. 3 del precedente comma: in caso di ritardo della corretta installazione e perfetta funzionalità penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto posto a base di gara per il singolo bene;
4. nel caso previsto dal n. 4 del precedente comma: in caso di non ottemperanza o ritardo agli obblighi di manutenzione penale fissate pari all' 1 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto posto a base di gara per il singolo bene;
5. nel caso previsto dal n. 5 del precedente comma: penale pari allo 0.8 per mille calcolato sull'importo netto della fornitura non ritirata.

L'ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'Aggiudicatario, ovvero, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione. In tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate le soglie stabilite nel presente atto;

- d) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- e) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Nelle ipotesi sopra indicate non troveranno applicazione i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. La ASL, invece, disporrà senza meno la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'art 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la ASL potrà altresì disporre la risoluzione del contratto qualora:

- a) il direttore il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la ASL su proposta del RUP dichiara risolto il contratto;
- b) al di fuori di quanto previsto alla precedente lett. a), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la ASL risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Oltre nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, nel caso in cui la ditta aggiudicatrice non adempia in tutto o in parte agli obblighi illustrati nel presente capitolato, sarà facoltà dell'ASL Roma I risolvere il contratto:

- a) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione;
- b) ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti ulteriori casi:
 - 1) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - 2) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
 - 3) mancata stipulazione di polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al presente capitolato;
 - 4) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
 - 5) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
 - 6) stato di insolvenza, assoggettamento a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
 - 7) ogni qual volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p.c., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p.c., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
 - 8) inadempimento all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente Capitolato;
 - 9) emanazione di sentenza a carico dell'appaltatore di condanna definitiva civile e/o penale per frodi nei riguardi del Committente, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del Contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - 10) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara;
 - 11) mancato adempimento all'obbligo di produzione delle assicurazioni e garanzie di cui al presente Capitolato;
 - 12) subappalto anche di fatto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
 - 13) cessione totale o parziale del contratto;
 - 14) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
 - 15) qualora l'ammontare delle penali applicate all'appaltatore abbia superato il 10% del valore del contratto;

16) mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m. e i., in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge;

17) intervenuta Convenzione Consip e/o gara centralizzata da parte della Regione Lazio, avente identico oggetto del contratto;

18) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'appaltatore posta a fondamento del rapporto contrattuale.

In tali casi, l'ASL Roma I dovrà comunicare, mediante pec, che intende avvalersi della presente clausola. Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, la ditta aggiudicatrice dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova Impresa aggiudicataria dell'appalto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti fino al giorno della risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali penalità, spese sostenute, danni conseguenti l'inadempimento stesso. Si procederà agli adempimenti di cui all'art 108 commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con le facoltà attribuite alla ASL dal comma 9 medesima disposizione.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti e del maggior danno.

Ai sensi dell'art Art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la ASL ROMA I può recedere dal contratto in qualunque tempo in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di rinunciare espressamente ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale ed in generale ogni ulteriore compenso e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1671 e, se del caso, 1672 c.c. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore che sarà data con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la S.A. prenderà in consegna i servizi e verificherà la regolarità dei servizi. I materiali, il cui valore sarà riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente comma, sono soltanto quelli già accettati dal DEC, prima della comunicazione del preavviso di cui al presente comma. La stazione appaltante potrà trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenesse ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponderà all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso delle prestazioni eseguite, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati e dovrà mettere i

magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 25 CONTROVERSIE - FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto sarà deferita alla competente autorità giudiziaria, comunque non prima dell'approvazione del collaudo.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro, anche concorrente alternativo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA E PROVVISORIA

Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, al netto della I.V.A., da costituire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, al diritto di cui all'art. 1957 Codice Civile e, in genere, ad ogni eccezione, prevedere il pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Azienda Appaltante. La durata della cauzione dovrà essere pari ad almeno 18 mesi decorrenti dalla stipula del contratto e, comunque, fino al collaudo, ovvero alla scadenza dei termini di capitolato previsti per tali adempimenti, salvo che il ritardo non sia imputabile all'impresa.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Azienda, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui depositi costituenti i depositi cauzionali.

Le Imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione provvisoria per un importo pari al 2% calcolato sul valore (importo al netto dell'IVA) posto a base di gara, secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto che regola i termini e le modalità di versamento dei depositi sopra indicati.

ART. 27 ALTRE NORME APPLICABILI

Oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, sono in ogni caso applicabili le norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le norme tecniche (comprese UNI), pertinenti all'oggetto dell'appalto.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi comunque i diritti di cui all'art.13 dello stesso decreto.

Il trattamento dei dati di cui l'impresa aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione dell'erogazione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento è la ASL ROMA I nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato decreto (vedi informativa allegata: **Allegato 2**).

ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

È esclusa la cessione del credito, derivante dal presente contratto, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma I. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 30 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento del servizio in argomento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 31 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore (individuale o mandate/mandatario in associazione) si applicano le previsioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del procedimento è Ing. Pietro Barberini.

I referenti del procedimento medesimo, che potranno essere contattati per eventuali informazioni e chiarimenti al tel. 06.3306.2705, e-mail: ingegneriaclinica@aslroma1.it

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Pietro Barberini)





Sistema per litotrissia extracorporea – quantità: 1

DESCRIZIONE: Apparecchiatura per la generazione di onde d'urto utile al fine del trattamento non invasivo dei calcoli renali (litotrissia extracorporea ESWL) occorrente alla UOC Urologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1) LITOTRITTORE EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO

- Generatore di onde d'urto preferibilmente di tipo piezoelettrico, elettromagnetico o elettroconduttivo di elevate prestazioni in termini di pressione focale ed energia in corrispondenza del fuoco;
- Disponibilità di almeno due dimensioni focali;
- Potenza del fuoco regolabile mediante livelli (in numero non inferiore a 20) e step di regolazione della pressione in MPa, comunque non inferiore a 100 MPa;
- Profondità focale regolabile e comunque non inferiore a circa 160 mm;
- Frequenza di emissione di almeno 3 Hz;
- Minima dolorosità in modo da consentire trattamenti in assenza di anestesia, con sedazione del paziente solo nel caso di trattamenti ad elevata potenza;
- Possibilità di controllo remoto;
- Facilità di utilizzo, precisione e velocità di puntamento;
- Minimo livello di rumorosità, comunque non superiore a 80 dB circa;

2) SISTEMA DI PUNTAMENTO DEL CALCOLO: il sistema deve possedere la tipologia di puntamento ecografico con le seguenti caratteristiche minime:

- In tempo reale tale da consentire il monitoraggio continuo senza interruzione del trattamento tramite un ecografo di puntamento interfacciato e collegato con sorgente di onde d'urto;
- Utilizzabile in modo autonomo dal litotritore;
- Possibilità di collegamento di sonde convess, lineari e settoriali elettroniche (phased array), preferibilmente a contatto diretto con paziente;
- Ampia possibilità di scelta della finestra acustica
- Funzionamento sonda per puntamento a braccio fisso integrato al sistema di ESWL libera;

3) TAVOLO PORTAPAZIENTE

- Posizionamento del paziente in maniera comoda e confortevole, preferibilmente in modo automatico;
- Movimentazione motorizzata nelle tre direzioni e controllabile tramite telecomando.

Specificare:

- Caratteristiche migliorative delle singole unità rispetto a quanto richiesto
- Caratteristiche degli accessori forniti
- Accessori opzionali

Scheda riepilogativa caratteristiche tecniche

Sistema per litotripsia extracorporea – quantità: 1

	SPECIFICARE
FORNITORE	
COSTRUTTORE	
MODELLO	
CND	

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

1) LITOTRITTORE EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO

Generatore di onde d'urto preferibilmente di tipo piezoelettrico, elettromagnetico o elettroconduttivo di elevate prestazioni in termini di pressione focale ed energia in corrispondenza del fuoco	
Disponibilità di almeno due dimensioni focali	
Potenza del fuoco regolabile mediante livelli (in numero non inferiore a 20) e step di regolazione della pressione in MPa, comunque non inferiore a 100 MPa	
Profondità focale regolabile e comunque non inferiore a circa 160 mm	
Frequenza di emissione di almeno 3 Hz	
Minima dolorosità in modo da consentire trattamenti in assenza di anestesia, con sedazione del paziente solo nel caso di trattamenti ad elevata potenza	
Possibilità di controllo remoto	
Facilità di utilizzo, precisione e velocità di puntamento	
Minimo livello di rumorosità, comunque non superiore a 80 dB circa	

2) SISTEMA DI PUNTAMENTO DEL CALCOLO: il sistema deve possedere la tipologia di puntamento ecografico con le seguenti caratteristiche minime:

Ecografo di puntamento interfacciato e collegato con sorgente di onde d'urto	
Utilizzabile in modo autonomo dal litotritore	
Possibilità di collegamento di sonde convexe, lineari e settoriali elettroniche (phased array), preferibilmente a contatto diretto con paziente	
Ampia possibilità di scelta della finestra acustica	
Funzionamento sonda per puntamento a braccio fisso integrato al sistema di ESWL	

3) TAVOLO PORTAPAZIENTE

Posizionamento del paziente in maniera comoda e confortevole, preferibilmente in modo automatico	
Movimentazione motorizzata nelle tre direzioni e controllabile tramite telecomando	
<i>Specificare:</i>	
Caratteristiche migliorative delle singole unità rispetto a quanto richiesto	
Caratteristiche degli accessori forniti	
Accessori opzionali	

M


TABELLA DI VALUTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE					
LITOTRITTORE EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{r1}	V1: Tipologia di generatore (piezoelettrico, elettromagnetico o elettroconduttivo)	3	Se V1=Si $P_{r1}=P$ Se V1=No $P_{r1}=0$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{r2}	V2: Numero dei fuochi	2	$P_{r2} = (V2 - V2min)/(V2max - V2min) * P$ V2max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V2min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{r3}	V3: Numero livelli regolazione fuoco	3	$P_{r3} = (V3 - V3min)/(V3max - V3min) * P$ V3max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V3min: minimo valore dichiarato dai concorrenti

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{14}	V4: Numero di livelli di regolazione della potenza	2	$P_{14} = (V4 - V4min)/(V4max - V4min) * P$ V4max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V4min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{15}	V5: Caratteristiche dei fuochi: range di variazione della profondità (espresso come Vmax - Vmin)	3	$P_{15} = (V5 - V5min)/(V5max - V5min) * P$ V5max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V5min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Quantitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{16}	V6: Frequenza di emissione (in Hz)	3	$P_{16} = (V6 - V6min)/(V6max - V6min) * P$ V6max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V6min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{17}	V7: Studi e pubblicazioni scientifici attestanti il livello di dolorosità dei trattamenti	3	$P_{17} = P \cdot P_{7i}$ dove se V7 sufficiente $P_{7i} = 0$ V7 discreto $P_{7i} = 0.25$ V7 buono $P_{7i} = 0.50$ V7 distinto $P_{7i} = 0.75$ V7 ottimo $P_{7i} = 1$



Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{18}	V8: Modalità di utilizzo: velocità di puntamento tipica (in secondi)	2	$P_{18} = (V8 - V8min)/(V8max - V8min)*P$ V8max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V8min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{19}	V9: Controllo da remoto	2	Se V9=Si $P_{19} = P$ Se V9=No $P_{19} = 0$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{110}	V10: Rumorosità (in dB)	2	$P_{110} = (V10 - V10max)/(V10min - V10max)*P$ V10max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V10min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{111}	V11: Dimensioni monitor (in pollici)	1	$P_{111} = (V11 - V11min)/(V11max - V11min)*P$ V11max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V11min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{112}	V12: Risoluzione monitor	1	$P_{112} = (V12 - V12min)/(V12max - V12min)*P$ V12max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V12min: minimo valore dichiarato dai concorrenti



Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{113}	V13: Sistema di visualizzazione di visione a ultrasuoni delle immagini (specificare)	4	$P_{113} = P \cdot P_{13i}$ dove se V13 sufficiente $P_{13i} = 0$ V13 discreto $P_{13i} = 0.25$ V13 buono $P_{13i} = 0.50$ V13 distinto $P_{13i} = 0.75$ V13 ottimo $P_{13i} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{114}	V14: Ergonomia del sistema - peso (in kg)	2	$P_{114} = (V14 - V14max)/(V14min - V14max) * P$ V14max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V14min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{115}	V15: Ergonomia del sistema - dimensioni (volume in m ³)	2	$P_{115} = (V15 - V15max)/(V15min - V15max) * P$ V15max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V15min: minimo valore dichiarato dai concorrenti




SISTEMA DI PUNTAMENTO ECOGRAFICO

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{116}	V16: Autonomia di utilizzo del sistema di puntamento dal litotritore (specificare)	4	$P_{116} = P \cdot P_{16i}$ dove se V16 sufficiente $P_{16i} = 0$ V16 discreto $P_{16i} = 0.25$ V16 buono $P_{16i} = 0.50$ V16 distinto $P_{16i} = 0.75$ V16 ottimo $P_{16i} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{117}	V17: Collegamento di sonde convex, lineari e settoriali elettroniche (phased array)	2	Se V17=Si $P_{117} = P$ Se V17=No $P_{117} = 0$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{118}	V18: Caratteristiche acustiche (specificare)	4	$P_{118} = P \cdot P_{18i}$ dove se V18 sufficiente $P_{18i} = 0$ V18 discreto $P_{18i} = 0.25$ V18 buono $P_{18i} = 0.50$ V18 distinto $P_{18i} = 0.75$ V18 ottimo $P_{18i} = 1$



TAVOLO PORTAPAZIENTE

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{119}	V19: Portata massima (in kg)	2	$P_{119} = (V19 - V19min)/(V19max - V19min)*P$ V19max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V19min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{120}	V20: Ergonomia (materiale utilizzato, facilità di movimentazione per il paziente, altro)	2	$P_{120} = P \cdot P_{20i}$ dove se V20 sufficiente $P_{20\alpha} = 0$ V20 discreto $P_{20\alpha} = 0.25$ V20 buono $P_{20\alpha} = 0.50$ V20 distinto $P_{20\alpha} = 0.75$ V20 ottimo $P_{20\alpha} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{121}	V21: Posizionamento automatico del paziente	2	Se V21=Si $P_{121} = P$ Se V21=No $P_{121} = 0$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{122}	V22: Range di movimentazione motorizzata in direzione orizzontale (in cm)	1	$P_{122} = (V22 - V22min)/(V22max - V22min)*P$ V22max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V22min: minimo valore dichiarato dai concorrenti





Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{r23}	V23: Range di movimentazione motorizzata in direzione verticale (in cm)	1	$P_{r23} = (V23 - V23min)/(V23max - V23min) * P$ V23max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V23min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{r24}	V24: Range di movimentazione motorizzata in direzione inclinata (in gradi)	1	$P_{r24} = (V24 - V24min)/(V24max - V24min) * P$ V24max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V24min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Quantitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{r25}	V25: Caratteristiche tecniche migliorative del dispositivo rispetto alle minime richieste	8	Il punteggio P_{r25} verrà assegnato in modo direttamente proporzionale al numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all'interno della presente tabella



FORMAZIONE					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Addestramento e formazione del personale	P_F	VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	3	$P_F = 3 \cdot P_{Fi}$ dove VF sufficiente $P_{Fi} = 0$ VF discreto $P_{Fi} = 0.25$ VF buono $P_{Fi} = 0.50$ VF distinto $P_{Fi} = 0.75$ VF ottimo $P_{Fi} = 1$

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Quantitativo	Range di variabilità della tempistica di consegna dell'apparecchiatura secondo gli accordi con il Reparto	P_{G1}	Range di tolleranza, espresso in ore, rispetto all'orario concordato con il Reparto	3	$P_{G1} = 3 \cdot \frac{NG_i}{NG_{max}}$ NG_i : Numero ore solari offerte dal concorrente i-esimo rispetto al minimo consentito NG_{max} : Numero ore solari massimo dichiarato dai concorrenti rispetto al minimo consentito



Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Quantitativo	Capacità di risoluzione di eventuali guasti durante le sedute cliniche	P_{G2}	Tempo di intervento	1	$P_{G2} = 3 \cdot \frac{Nhi}{Nhm}$ NG_i : Numero ore lavorative offerte dal concorrente i-esimo rispetto al massimo consentito NG_{min} : Numero ore lavorative offerte minimo dichiarato dai concorrenti rispetto al massimo consentito
Quantitativo	Capacità di risoluzione di eventuali guasti durante le sedute cliniche	P_{G3}	Tempi di risoluzione del guasto	1	$P_{G3} = 3 \cdot \frac{Nhi}{Nhm}$ NG_i : Numero ore lavorative offerte dal concorrente i-esimo rispetto al massimo consentito NG_{min} : Numero ore lavorative offerte minimo dichiarato dai concorrenti rispetto al massimo consentito

Schede riepilogative elementi di valutazione tecnica

Sistema per litotrixxia extracorporea – quantità: 1

	SPECIFICARE
CONSTRUTTORE	
MODELLO	
CND	
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SPECIFICARE
LITOTRITTORE EXTRACORPOREO - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	
V1: Tipologia di generatore (piezoelettrico, elettromagnetico o elettroconduttivo)	
V2: Numero dei fuochi	
V3: Numero livelli regolazione fuoco	
V4: Numero di livelli di regolazione della potenza	
V5: Caratteristiche dei fuochi: range di variazione della profondità (espresso come Vmax - Vmin)	
V6: Frequenza di emissione (in Hz)	
V7: Studi e pubblicazioni scientifici attestanti il livello di dolorosità dei trattamenti	
V8: Modalità di utilizzo: velocità di puntamento tipica (in secondi)	
V9: Controllo da remoto	
V10: Rumorosità (in dB)	
V11: Dimensioni monitor (in pollici)	
V12: Risoluzione monitor	
V13: Sistema di visualizzazione di visione a ultrasuoni delle immagini (specificare)	
V14: Ergonomia del sistema - peso (in kg)	
V15: Ergonomia del sistema – dimensioni (volume in m3)	
SISTEMA DI PUNTAMENTO ECOGRAFICO	
V16: Autonomia di utilizzo del sistema di puntamento dal litotritore (specificare)	
V17: Collegamento di sonde convex, lineari e settoriali elettroniche (phased array)	
V18: Caratteristiche acustiche (specificare)	
TAVOLO PORTAPAZIENTE	
V19: Portata massima (in kg)	
V20: Ergonomia (materiale utilizzato, facilità di movimentazione per il paziente, altro)	
V21: Posizionamento automatico del paziente	
V22: Range di movimentazione motorizzata in direzione orizzontale (in cm)	
V23: Range di movimentazione motorizzata in direzione verticale (in cm)	
V24: Range di movimentazione motorizzata in direzione inclinata (in gradi)	
V25: Caratteristiche tecniche migliorative del dispositivo rispetto alle minime richieste	
FORMAZIONE	
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	



ALLEGATO 3.B2

Schede riepilogative assistenza tecnica

Sistema per litotrixxia extracorporea – quantità: 1

	SPECIFICARE
FORNITORE	
COSTRUTTORE	
MODELLO	
Range di tolleranza, espresso in ore, rispetto all'orario concordato con il Reparto	
Tempi intervento	
Tempi di risoluzione	
Centro richiesta assistenza tecnica	
Manutenzione programmata	
Fermo macchina/Continuità operativa	
Disponibilità parti ricambio	
Tempi di consegna	

M



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE A CHIAMATA DI N. 1
SISTEMA PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA OCCORRENTE ALLA UOC UROLOGIA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 4

SCHEMA CONTRATTO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

TRA

L'A.S.L. Roma 1 (C.F. n° _____), con sede legale in _____ i -nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____ nato/a _____ il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____

E

L'impresa _____ (Partita I.V.A.n° _____)

con sede in _____ Via/Piazza _____

C.C.1.A.A _____, Registro Imprese _____, che nel seguito viene definita "Fornitore" o "Impresa" - nella persona di _____ nato*

a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

- a. _____ ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. __ del ____ 2017 nonché sulla GUCE n. ____/____ del _____;
- b. con Delibera n. _____ del _____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;
- d. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO

SEGUE:

Articolo 1



Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. L'A.S.L. Roma 1 _____ affida alla società (Fornitore) _____ con sede _____ in via _____, i servizi _____ nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, senza IVA.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

4. L'A.S.L. Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata di _____ mesi dalla sottoscrizione.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'A.S.L. Roma 1 di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 i assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'A.S.L. Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - d. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
 - e. manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- h. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - i. garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale operativa di cui dispone;
 - j. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - k. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di portierato;
 - l. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'A.S.L. Roma 1 (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'A.S.L. Roma 1
 - m. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'A.S.L. Roma 1, per quanto di rispettiva ragione
2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'A.S.L. Roma 1 le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

- 1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'A.S.L. Roma 1.

3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. L'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma 1 di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'A.S.L. Roma 1. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.
4. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'A.S.L. Roma 1 con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente almeno le seguenti informazioni:
 - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - valore residuo del contratto;
 - altre informazioni di interesse espressamente richieste
5. Resta inteso che l'A.S.L. Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'A.S.L. Roma 1 per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'A.S.L. Roma1.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contratto e i servizi effettivamente prestati. Dovrà essere intestata e spedita alla _____, all'indirizzo: _____. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'A.S.L..
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'A.S.L. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, della Regione.

4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____ e con le seguenti coordinate bancarie: **Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc** _____.
6. Rimane inteso che l'A.S.L. Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'A.S.L. Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11

Trasparenza


1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'A.S.L. Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni, indicate all'interno dell'Allegato 3 "Capitolato Speciale d'Appalto" - Art. 23 "PENALI" - del Disciplinare di Gara.
3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.
4. L'A.S.L. Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.



7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 13


Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore dell' A.S.L. Roma 1 una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'A.S.L. Roma 1.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l' A.S.L. Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell' A.S.L. Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell' A.S.L. Roma 1 o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l'A.S.L. Roma 1. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice

civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.
9. Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
11. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'A.S.L. Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.
12. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'A.S.L. Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16

Risoluzione e clausola risolutiva espressa



1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore



nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 17


Recesso



1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'A.S.L. Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'A.S.L. Roma 1, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
5. L'A.S.L. Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro



1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'A.S.L. Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'A.S.L. Roma 1 lo chieda:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore



1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'A.S.L. Roma. L'A.S.L. Roma 1 si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20


Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'A.S.L. Roma 1.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, numero di fax _____ indirizzo e-mail _____.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'A.S.L. Roma 1.
3. In ogni caso l'A.S.L. Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche



per via telefonica e telematica dal Fornitore all'A.S.L Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'A.S.L Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.L Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:



2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.L Roma 1 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'A.S.L. Roma 1 per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 25

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'A.S.L. Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Articolo 26

Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'A.S.L. Roma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina il Sig. _____ in qualità di Direttore dell'Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 26

Articolo 27 Clausola Sociale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il Fornitore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

Articolo 28

Allegati



Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Li _____

Il Fornitore

A.S.L. Roma 1



Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 27 Clausola sociale.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE A CHIAMATA DI N. 1
SISTEMA PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA OCCORRENTE ALLA UOC UROLOGIA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 5

**SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA'
AZIENDALE**

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in full service di n. 1 sistema per litotrissia extracorporea occorrente alla U.O.C. Urologia del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri della ASL Roma 1.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____


Sede Legale: _____

Codice Fiscale _____ P.I. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso



Requisiti forniti : 1) _____; 2) _____;

Ecc...³

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonché delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016;
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l'A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

³ La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

ovvero

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

- C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, li _____.

Firma del legale rappresentante⁴

⁴ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

M



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE A CHIAMATA DI N. 1 SISTEMA...
PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA OCCORRENTE ALLA UOC UROLOGIA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 6
PATTO DI INTEGRITÀ**

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell' offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorrruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma I, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE A CHIAMATA DI N. 1 SISTEMA
PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA OCCORRENTE ALLA UOC UROLOGIA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 7
SCHEDA FORNITORE**

M

[Handwritten signature]

La Ditta dovrà compilare la presente scheda in ogni sua parte, se pertinente, in modo preciso e dettagliato.
La scheda dovrà essere resa firmata da Legale rappresentante, su ogni foglio.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPARECCHIATURA	
<u>Tipologia:</u>	_____
<u>Modello:</u>	_____
<u>Produttore:</u>	_____
<u>Nazione di produzione:</u>	_____
<u>Importatore:</u>	_____
<u>Fornitore:</u>	_____
<u>Ditta incaricata della manutenzione, se diversa dall'aggiudicataria:</u>	_____
<u>Data inizio commercializzazione in Italia - Anno</u>	_____
<u>Data di costruzione dell'apparecchio offerto -Anno</u>	_____
<u>Periodo di garanzia assicurato dal produttore -Mesi</u>	_____
<u>Periodo di garanzia assicurato dal fornitore -Mesi</u>	_____
<u>Codice CIVAB</u>	_____
<u>Codice CND</u>	_____

CE 73/23 Norma di riferimento _____

DATI DIMENSIONALI/ALIMENTAZIONE

- Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): _____
Peso: _____ Kg
- Tensione di alimentazione di rete: _____ Volt _____ Hz Fasi: _____
Potenza elettrica assorbita: _____ Watt _____ Ampere
- Alimentazione a pile/batterie: capacità di carica _____ Tempo di carica al 100% _____
autonomie in ore al massimo assorbimento _____ reperibilità pile/batterie _____
- L'apparecchio necessita di alimentazione d'acqua si no se si calda fredda
Portata (l/min): _____ Temperatura (° C): _____ Pressione (bar): _____
Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua: _____

- Tipo, Portata, Temperatura, Pressione, Caratteristiche chimico-fisiche di fluidi particolari/bombole gas eventualmente _____ richiesti: _____

ESIGENZE DI INSTALLAZIONE

Assorbimento elettrico di spunto (Ampere): _____
Calore disperso nell'ambiente: _____
Limiti di temperatura ambientale di funzionamento: MIN: _____ °C MAX: _____ °C
Limiti di umidità ambientale di funzionamento: MIN: _____ % MAX: _____ %
Esigenza di alimentazione stabilizzata entro: _____
Esigenza di alimentazione ininterrotta (con UPS): si no
Infrastrutture particolari necessarie per l'installazione: _____

M



Procedura aperta per la fornitura in full service di n. 1 sistema per litotrissia extracorporea occorrente alla U.O.C. Urologia del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri della ASL Roma 1

Ulteriori esigenze tecniche per l'installazione, il corretto funzionamento e l'uso sicuro dell'apparecchiatura (distribuzione gas, piastre di appoggio, areazione del locale, ecc.):

